



COMUNE DI BUSSETO
(Provincia di Parma)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di esposizione
pubblicitaria - occupazione suolo pubblico
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	6
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	6
Articolo 4 - Tipologie degli impianti pubblicitari	6
Articolo 5 - Caratteristiche degli impianti pubblicitari	8
Articolo 6 – Autorizzazioni. Istruttoria. Rilascio	9
Articolo 7 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione.....	11
Articolo 8 – Autorizzazione alla variazione messaggio pubblicitario.....	11
Articolo 9 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	12
Articolo 10 – Rinnovo, proroga e disdetta	12
Articolo 11 - Revoca autorizzazione. Anticipata rimozione	13
Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	13
Articolo 13 – Dichiarazione.....	13
Articolo 14 - Divieti e limitazioni.....	14
Articolo 15 - Pubblicità sonora a mezzo di amplificatori fissi o con veicoli	14
Articolo 16 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	15
Articolo 17 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	15
Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	15
Articolo 19 – Presupposto del canone	16
Articolo 20 - Soggetto passivo.....	16
Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone	16
Articolo 22 – Insegna d’esercizio	17
Articolo 23 - Criteri per la determinazione del canone	17
Articolo 24 - Pagamento del canone.....	18
Articolo 25 – Rimborsi e compensazione.....	18
Articolo 26 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	19
Articolo 27 – Riduzioni	19
Articolo 28 - Esenzioni	19
CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 29 - Tipologia degli impianti delle affissioni	21
Articolo 30 - Servizio delle pubbliche affissioni	21
Articolo 31 - Impianti privati per affissioni dirette	21
Articolo 32 - Modalità delle pubbliche affissioni	21
Articolo 33 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	22
Articolo 34 – Materiale pubblicitario abusivo.....	23
Articolo 35 - Riduzione del canone	23
Articolo 36 - Esenzione dal canone.....	23
Articolo 37 - Pagamento del canone.....	24
Articolo 38 - Norme di rinvio	24
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	25
Articolo 39 – Disposizioni generali.....	25
Articolo 40 - Funzionario Responsabile	25

Articolo 41 - Tipologie di occupazioni	25
Articolo 42 - Domanda di occupazione	26
Articolo 43 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	27
Articolo 44 - Manomissione suolo. Cauzione e assicurazione.....	27
Articolo 45 - Passi carrabili	29
Articolo 46 - Occupazioni d'urgenza	29
Articolo 47 - Occupazioni occasionali e di breve durata.....	30
Articolo 48 - Obblighi del concessionario.....	30
Articolo 49 - Titolarità della concessione o autorizzazione	31
Articolo 50 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	31
Articolo 51 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	31
Articolo 52 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	31
Articolo 53 - Occupazioni abusive	32
Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	32
Articolo 55 - Classificazione in Categorie delle strade	33
Articolo 56 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	33
Articolo 57 - Modalità di applicazione del canone	33
Articolo 58 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	34
Articolo 59 - Soggetto passivo.....	35
Articolo 60 - Agevolazioni	35
Articolo 61 - Esenzioni	35
Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	37
Articolo 63 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	37
Articolo 64 - Accertamento e riscossione coattiva	37
Articolo 65 - Rimborsi	38
Articolo 66 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	38
Articolo 67 - Attività di recupero.....	38
CAPO V – CANONE MERCATALE	39
Articolo 68 – Disposizioni generali.....	39
Articolo 69 - Funzionario Responsabile	39
Articolo 70 – Organizzazione dei mercati settimanali	39
Articolo 71 – Mercati settimanali: produttori agricoli	41
Articolo 72 – Mercati straordinari.....	41
Articolo 73 – Mercati occasionali organizzati da esterni	41
Articolo 74 – fiera del Carnevale	42
Articolo 75 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	42
Articolo 76 - Domanda di occupazione	42
Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale.....	42
Articolo 78 - Classificazione delle strade.....	43
Articolo 79 - Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni.....	43
Articolo 80 - Occupazioni abusive	43
Articolo 81 - Soggetto passivo.....	44

Articolo 82 - Versamento del canone	44
Articolo 83 - Accertamento e riscossione coattiva	44
Articolo 84 - Rimborsi	44
Articolo 85 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	45
Articolo 86 - Attività di recupero.....	45

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché la disciplina per le pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a dieci anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio da una autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 10.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sulle strade provinciali all'interno dei centri abitati e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, salvo diverso provvedimento, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Funzionario Responsabile del Servizio Attività economiche-SUAP, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni di rilascio delle concessioni/autorizzazioni, laddove previste.

Articolo 4 - Tipologie degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. In particolare rientrano tra gli impianti pubblicitari le seguenti tipologie:
 - a) **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
 - b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali, che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle

insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

- c) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- d) **Sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- e) **Cartello:** manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.
- f) **Striscione, locandina e stendardo:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- g) **Segno orizzontale reclamistico:** riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- h) **Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- i) **Impianto di pubblicità o propaganda:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati; in particolare si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- j) **Sorgente acustica:** qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
- k) **Pubblicità effettuata con veicoli:** è distinta in:
 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture, furgoni, autobus ecc. di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità con veicoli";
 - pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli uso privato".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del DPR.16 dicembre 1992 n° 495.

- 1) **Pubblicità varia:** oltre alle tipologie sopra elencate, si possono avere altri tipi di pubblicità effettuate con pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie

Articolo 5 - Caratteristiche degli impianti pubblicitari

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.
5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente o che, comunque, provochi abbagliamento.
6. Nel caso di intersezione semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
7. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Articolo 6 – Autorizzazioni. Istruttoria. Rilascio

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, ai sensi del vigente Codice della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. All'interno dei centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune previo nulla osta della Provincia.
3. L'istanza di autorizzazione permanente o temporanea, per l'installazione di insegne o altri mezzi pubblicitari, redatta su carta legale, deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma, o dall'incaricato munito di procura, deve essere inviata alla PEC del Comune su apposito modulistica predisposta dal Settore Attività Economiche e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - il recapito telefonico e l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le comunicazioni;
 - bozzetto a colori del messaggio da esporre, debitamente quotato (LxHxSp);
 - informazioni relative ai materiali, alle caratteristiche (monofacciale/ bifacciale/ illuminazione ecc.), alla disposizione rispetto al senso di marcia (parallelo, perpendicolare) e alla durata dell'esposizione, le progressive chilometriche qualora indicate lungo le strade.
 - planimetria catastale ove sia evidenziata la porzione dell'area e/o dell'immobile in cui si chiede l'autorizzazione all'installazione;
 - planimetria e/o fotografie dalle quali sia possibile individuare esattamente la/le posizione/i richiesta/e; su questo supporto deve essere riportata in colore rosso, la posizione (o posizioni) nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione.
 - fotomontaggio che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante, ossia eventuali elementi ambientali e architettonici interessati dall'impianto e/o l'edificio su cui è applicato;
 - dichiarazione:
 - ❑ che il manufatto che si intende collocare, è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
 - ❑ che i materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme di sicurezza e nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, a norma dell'art. 7 della legge 46/90, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - ❑ che la collocazione rispetta le caratteristiche e le distanze richieste dagli articoli 47 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992;
 - ❑ che l'eventuale intensità luminosa dell'insegna non provocherà abbagliamento
 - autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., con la quale si attesta la proprietà dell'area e l'assenso al progetto da parte del proprietario dell'area stessa; nel caso la proprietà sia comunale, contestualmente dovrà essere richiesta la concessione del suolo pubblico necessaria per l'installazione del mezzo pubblicitario;

- qualora il mezzo pubblicitario venga collocato lungo la viabilità statale o provinciale: modulo di rilascio del nulla osta provinciale compilato in ogni sua parte e attestazione di avvenuto pagamento dei diritti istruttori alla Provincia, ai fini dell'invio della richiesta da parte del Suap del Comune.
 - richiesta di autorizzazione paesaggistica, corredata della documentazione prevista dalla normativa di settore, qualora l'insegna o il mezzo pubblicitario vengano collocati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs n.42/2005.
4. Il SUAP competente al rilascio del provvedimento conclusivo di autorizzazione riceve l'istanza tramite PEC e avvia il relativo procedimento istruttorio:
- a) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, e qualora la pubblicità sia visibile da strade provinciali, provvede ad inoltrarla immediatamente all'Ufficio concessioni e autorizzazioni della Provincia di Parma, per acquisire il nullaosta (qualora non vi abbia già provveduto direttamente il richiedente), alla Polizia Locale, nonché agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
 - b) Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione di documentazione integrativa o rettificativa.
 - c) Qualora non ricorrano le condizioni per il rilascio, il diniego, espresso e motivato, è preceduto dalla comunicazione preventiva di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.
 - d) Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'ufficio tributi o il concessionario determina l'importo del canone, dandone comunicazione al richiedente tramite il SUAP del Comune, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
 - e) Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione al Suap che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio che viene rilasciato facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.
 - f) Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
5. L'autorizzazione viene consegnata per via telematica, ed è efficace dalla data riportata sulla stessa per una durata di tre anni dal rilascio.
6. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 7 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi senza la preventiva volturazione da parte del Comune.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione.
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) applicare o incidere la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno provvedendo a mantenere le condizioni di sicurezza e di decoro;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia anche l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - f) custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a inviare un duplicato a spese dell'interessato;
 - g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - h) versare il canone alle scadenze previste.
4. Riguardo ai segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché agli striscioni e stendardi, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 8 – Autorizzazione alla variazione messaggio pubblicitario

1. In caso di variazione del messaggio pubblicitario l'interessato deve farne preventiva richiesta al Suap del Comune utilizzando l'apposito modulo predisposto; gli allegati e l'iter istruttorio sono analoghi a quanto riportato al precedente art. 6 fatta salva la possibilità di "alleggerire" la documentazione attinente alla collocazione dell'impianto pubblicitario, già presente nella pratica originaria;
2. Qualora non vengano apportate modifiche alla struttura dell'impianto, dovrà inoltre essere dichiarato, a cura del richiedente, che permangono le condizioni di decoro, sicurezza e stabilità dello stesso alla spinta del vento e di resistenza agli agenti atmosferici;
3. Qualora invece venissero sostituite le strutture dell'impianto stesso, valgono le medesime dichiarazioni già previste per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

Articolo 9 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi dell'autorizzazione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni anticipati dal precedente titolare.
3. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
4. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 10 – Rinnovo, proroga e disdetta

1. Sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione l'interessato deve presentare al Suap del Comune la domanda rinnovo, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, da compilarsi in ogni sua parte e allegando la documentazione fotografica dell'impianto che si intende mantenere. Il rinnovo è subordinato alla verifica al permanere delle condizioni di decoro, sicurezza e stabilità dell'impianto alla spinta del vento e di resistenza agli agenti atmosferici, circostanze che il richiedente deve autocertificare al momento della presentazione della domanda.
2. L'atto di rinnovo costituisce appendice della concessione originaria.
3. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone, ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
6. La cessazione della pubblicità comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
7. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività. In caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione il proprietario o l'amministratore dello stabile o dell'area su cui è posizionata la pubblicità o l'insegna di esercizio, dovrà farsi carico della rimozione integrale degli impianti e degli eventuali sostegni o supporti e del ripristino delle condizioni preesistenti.

Articolo 11 - Revoca autorizzazione. Anticipata rimozione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato tramite PEC secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
6. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 13 – Dichiarazione

1. Fermo restando il rigoroso rispetto delle norme del Regolamento Edilizio, la richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare

al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) Locandine, volantinaggio;
 - b) Targhe indicanti mestieri e professioni di dimensioni non superiori a cm. 30hx20h;
 - c) pubblicità su autoveicoli;
 - d) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992);
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
 3. Se la pubblicità da collocare ricade in centro storico, si applicano le prescrizioni e le limitazioni di cui al successivo art.14, comma 2.
 4. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
 5. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
 6. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 14 - Divieti e limitazioni.

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
2. Per l'apposizione di mezzi pubblicitari, targhe, insegne, vetrofanie, ecc. valgono le prescrizioni del vigente Regolamento edilizio; in particolare si richiamano i divieti e le limitazioni previsti in centro storico e l'obbligo di acquisire il parere di competenza della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio per ottenere eventuali deroghe ai criteri previsti nel Regolamento Edilizio per l'apposizione di insegne di esercizio o le targhe; in ogni caso per la realizzazione di vetrofanie in centro storico dovrà essere acquisito il parere favorevole della Commissione.
3. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
4. L'attività di volantinaggio dovrà avvenire senza arrecare in alcun modo disturbo alla quiete pubblica, evitando di importunare suonando campanelli presso le abitazioni e le attività.

Articolo 15 - Pubblicità sonora a mezzo di amplificatori fissi o con veicoli

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori fissi o con veicoli è consentita dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, ed è sempre vietata la domenica, durante le festività nazionali e locali.
2. E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 50 m. da case di cura, scuole d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.
3. La pubblicità sonora non può eccedere il limite massimo di 60 decibel.

4. Per effettuare la pubblicità sonora occorre presentare la comunicazione all'ufficio tributi del Comune con almeno tre giorni di anticipo e versare il relativo canone; nella comunicazione devono essere indicati:
 - autovettura utilizzata e targa
 - luogo, data e ora di svolgimento
 - contenuto della pubblicità
5. In caso di propaganda elettorale l'autorizzazione è esente dal canone.

Articolo 16 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata dai cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 17 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, o di effettuare le dichiarazioni laddove previsto, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 18 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, laddove prevista, o in assenza della dichiarazione di cui al precedente articolo 13, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, colorazioni, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 26, comma 3, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno

antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari in violazione del presente Regolamento connesso all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione al Settore Attività Economiche del Comune, affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 25/03/1997, n.77

Articolo 19 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 20 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore;

4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Per le attività di volantinaggio il canone si calcola per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
11. Per le pubblicità sonora il canone si calcola per ciascun veicolo o diffusore sonoro utilizzato e per giorno o frazione.

Articolo 22 – Insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne di esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze

Articolo 23 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

- c) tipologia delle diffusioni
3. I coefficienti moltiplicatori da utilizzare per la determinazione delle tariffe relative alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
 4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, i coefficienti moltiplicatori che determinano le tariffe sono modulati in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
 5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone è maggiorato del:
 - a) 100 % per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq.;
 - b) 65 % per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - c) 50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.

Articolo 24 - Pagamento del canone

1. Il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 25 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 10 euro.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento, purché non sia intervenuta decadenza al rimborso.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del canone dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. La compensazione, per importi complessivi superiori a Euro 1.000,00 opera solo in presenza di formale atto di accoglimento dell'Ufficio.

Articolo 26 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e una sanzione commisurata con il valore del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni, le indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 30/09/2020.

Articolo 27 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, associazioni religiose, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- c) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne di esercizio di cui al precedente articolo 22
- j) I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari e gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina di ingresso.
- k) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 29 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 30 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Busseto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Ogni attività organizzativa, gestionale e di riscossione relativa al servizio di pubbliche affissioni, salvo diverso provvedimento del Sindaco, è affidata al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del servizio di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
4. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 31 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione sarà disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 32 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporterà alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia

superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il gestore rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il gestore sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo per ciascuna commissione che in sede di prima applicazione del presente regolamento viene determinato in € 26, importo da aggiornarsi annualmente in occasione della revisione delle tariffe.
10. Le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni sono pubblicati, per la libera consultazione, sul sito istituzionale e presso l'ufficio pubbliche affissioni del Comune.

Articolo 33 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019.
2. Il canone è determinato in funzione del periodo di esposizione, del numero dei giorni e del numero dei manifesti
3. La Giunta comunale con apposita delibera determina i coefficienti in ordine decrescente in base al periodo totale di esposizione, con un periodo minimo di esposizione di 10 giorni e periodi successivi di esposizione fissati in multipli di 5 giorni, come di seguito riportato:
 - fino a 10 giorni
 - fino a 15 giorni
 - fino a 20 giorni
 - fino a 25 giorni
 - fino a 30 giorni
4. I coefficienti così determinati vengono moltiplicati per la tariffa base di cui al comma 827 della Legge 160/2019, per il numero dei giorni corrispondenti allo scaglione in cui rientra il periodo di esposizione richiesto (n.10-n.15-n.20-n.25-n.30) e moltiplicati per il numero dei manifesti.
5. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni; il periodo massimo di esposizione è pari a 30 giorni.
6. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.

7. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli.
8. Il committente non può scegliere espressamente gli spazi dove collocare i manifesti tra gli impianti adibiti al servizio.

Articolo 34 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni già previste dal precedente articolo 26 del presente Regolamento relativo alle indennità e sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
4. Per la de-affissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 10,00 per ogni manifesto de-affisso o coperto.

Articolo 35 - Riduzione del canone

1. E' prevista la riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 36 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Busseto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 37 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 38 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 39 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Allo scadere della Concessione o della Autorizzazione, il suolo pubblico deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi, a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
5. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario

Articolo 40 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Funzionario Responsabile del Servizio Attività economiche-SUAP, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni di rilascio delle concessioni/autorizzazioni, laddove previste.
4. Al Funzionario Responsabile del Servizio Patrimonio, salvo diverso provvedimento del Sindaco, sono attribuite le funzioni di rilascio delle autorizzazioni di manomissione suolo pubblico e dei passi carrai.

Articolo 41 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, salvo quanto previsto al successivo articolo 47, comma 2.

Articolo 42 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma, o dall'incaricato munito di procura, deve essere inviata di norma in via telematica tramite il portale "accesso unitario" o tramite la PEC del Comune su apposita modulistica predisposta dal Settore Attività Economiche e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) il recapito telefonico e l'indirizzo PEC al quale devono essere mandate le comunicazioni;
 - d) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - e) la dimensione dello spazio o area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - f) le caratteristiche dell'occupazione, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi o le strutture con cui si intende occupare l'area;
 - g) la durata e la frequenza dell'occupazione;
 - h) la planimetria dell'area interessata con individuazione planimetrica quotata degli spazi da occupare;
 - i) elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui si sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività;
6. la domanda deve essere corredata dai documenti necessari in relazione alla tipologia di occupazione; in particolare per le occupazioni con dehors ed espositori, che se ricadono in centro storico sono sottoposti alla valutazione della competente Commissione per la qualità e il Paesaggio, la domanda deve essere corredata da ogni altra documentazione necessaria ad individuare le caratteristiche delle strutture da installare/posizionare, anche in relazione al contesto ambientale circostante: a titolo

esemplificativo: elaborati grafici e descrittivi, particolari esecutivi, sezioni dei manufatti e delle strutture da collocare, depliant illustrativi, fotoinserti;

7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività e, in caso di analogia delle richieste, la data di presentazione della domanda.

Articolo 43 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione verifica la completezza e la regolarità della domanda e avvia la procedura istruttoria.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede ad acquisire il parere della polizia locale sotto il profilo della viabilità e della sicurezza della circolazione ed eventuali altri pareri tecnici ove per la particolare occupazione si renda necessario;
3. A decorrere dalla data di presentazione della domanda, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per il rilascio della concessione di occupazione permanente e di 15 giorni per il rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanea. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente.
4. Qualora non ricorrano le condizioni per il rilascio, il diniego, espresso e motivato, è preceduto da comunicazione preventiva di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.
5. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'ufficio tributi o il concessionario determina l'importo del canone; l'ufficio competente al rilascio ne dà comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente, che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento di concessione o di autorizzazione, fatta salva la necessità di acquisire preventivamente la cauzione e l'assicurazione nei casi di occupazioni per manomissione suolo pubblico. come previsto dal successivo articolo 44.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni/concessioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 44 - Manomissione suolo. Cauzione e assicurazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla manomissione di suolo pubblico i soggetti dovranno presentare apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nell'apposito disciplinare.
2. La garanzia dovrà essere prestata mediante:
 - a) fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

- b) bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune;
 - c) assegno circolare intestato al Comune di Busseto;
3. L'importo della fidejussione sarà stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei lavori da eseguire e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie e ai seguenti costi unitari, da aggiornarsi con apposito atto di Giunta Comunale:
- A - Marciapiedi in asfalto € 155,00/mq
 - B - Strade asfaltate € 140,00/mq
 - C - Strade pavimentate in calcestruzzo € 110,00/mq
 - D - Strade sistemate con porfido nel centro storico € 300,00/mq
 - E - Marciapiedi in beola, pietra, granito o ciottoli € 300,00/mq
 - F - Aree sistemate a verde € 77,00/mq
 - G - Aree non ancora sistemate (reliquati in terra naturale) € 25,00/mq
 - H - Strade esterne all'abitato non asfaltate € 25,00/mq
4. Per il calcolo della cauzione la superficie minima da considerare è pari a 1 mq.
5. Alle ditte che eseguono, nel corso dell'anno, più interventi di manomissione del suolo pubblico, è data la facoltà di costituire una polizza fidejussoria annuale, il cui importo è calcolato stimando gli interventi da eseguire nell'anno per i costi unitari stabiliti nel precedente comma 3.
6. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
 - b) in caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;
 - c) nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio, anche solo mediante mail, di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 15 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.
7. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi, contenuti nel tariffario di cui al presente articolo, alle superfici di ripristino.
8. Il soggetto autorizzato, in caso sia gestore di reti di pubblico servizio, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a presentare polizza assicurativa che copra i danni che può cagionare ad impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le responsabilità civili per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo minimo di tale polizza è di € 500.000,00.
9. Le ditte che in sede di richiesta di autorizzazione allo scavo dichiarano la volontà di provvedere esclusivamente al ripristino provvisorio della pavimentazione manomessa (ferme restandole eventuali operazioni di ricarica che dovessero rendersi necessarie in caso di cedimenti), dovranno versare, prima del rilascio dell'autorizzazione, tramite bonifico bancario, assegno circolare o in contanti, la somma necessaria presso la tesoreria comunale, affinché il Comune possa

provvedere al ripristino in maniera definitiva della pavimentazione manomessa. L'importo di tale somma verrà calcolato con le tariffe previste al presente articolo maggiorate del 50% data la necessità di effettuare la rimozione dei ripristini provvisori.

Articolo 45 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti che realizzano una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. L'apertura, la modifica, la regolarizzazione di un passo carraio sono soggetti a specifica autorizzazione, previa presentazione di domanda corredata da elaborato grafico, sottoscritto dal rappresentante della proprietà e dal tecnico incaricato, comprendente:
 - planimetria catastale;
 - planimetria quotata in scala opportuna circoscritta alla zona interessata nella quale risulti evidenziata l'ubicazione del passo carraio, la situazione attuale e la situazione di progetto;
 - sezione trasversale quotata eseguita in asse del passo carraio ed estesa alla eventuale rampa, ove esiste; in caso di tombamento potrà essere necessaria più di una sezione;
 - tassello descrittivo delle modalità esecutive;
 - informazioni riguardanti le distanze da incroci, eventuali alberature, botole e pozzetti esistenti e da realizzare, eventuali parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico da mantenere;
 - documentazione fotografica;
 - eventuale documentazione necessaria per l'acquisizione del nulla osta della Provincia se interessa una strada provinciale.
3. Sono oggetto di autorizzazione i passi carrai che interessano strade comunali, strade private di uso pubblico e strade provinciali all'interno dei centri abitati.
4. Le procedure di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni sono analoghe a quelle già riportate nel precedente articolo 6.
5. I passi carrai sono esenti dal Canone Unico.

Articolo 46 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In particolare sono definite d'urgenza quelle occupazioni derivanti da cause di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili che richiedono un intervento di massima urgenza ai fini del ripristino dei servizi di pubblica utilità (condotte di acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni ecc.) o per evitare situazioni di pericolo o danno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cadute calcinacci, tegole e rami pericolanti, canali di gronda intasati ecc.
3. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione tramite mail o PEC all'ufficio competente e alla Polizia locale, dell'occupazione urgente da effettuare, indicando i motivi dell'urgenza, i dati identificativi e cartografici della zona

da occupare e se si deve provvedere a chiudere la strada o a limitarne la circolazione veicolare.

4. Se l'occupazione ha una durata non superiore a 8 ore, l'invio della mail equivale a comunicazione di cui al successivo articolo 47, comma 2.
5. Se l'occupazione ha una durata superiore, entro i successivi due giorni lavorativi deve essere trasmessa la domanda di autorizzazione in sanatoria.
6. Resta inteso che la comunicazione di occupazione urgente e/o l'autorizzazione in sanatoria non esimono il soggetto interessato dal regolarizzare la corresponsione del canone e la presentazione di garanzie di ripristino laddove previsto;
7. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione delle indennità e sanzioni previste al successivo articolo 66 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 47 - Occupazioni occasionali e di breve durata

1. Si intendono occupazioni occasionali e di breve durata:
 - a) le occupazioni di durata non superiore ad 8 ore, riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde, traslochi, riparazioni di condutture di pubblici servizi che non richiedano la chiusura di strade.
 - b) le occupazioni per manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
 - c) le occupazioni di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 5 ore.
2. Le occupazioni occasionali e di breve durata non sono soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione scritta da presentare almeno 3 giorni prima all'Ufficio competente le occupazioni.
3. E' fatto obbligo a chi occupa anche parzialmente le sedi stradali, di apporre la segnaletica di cantiere a norma di legge.

Articolo 48 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 49 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 48, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un atto di voltura della concessione o autorizzazione; il nuovo titolare subentra a tutti gli effetti negli obblighi relativi alle clausole concessorie.

Articolo 50 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 51 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 52 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 53 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione, l'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 66, comma 3, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate. In caso di occupazioni abusive che se fossero autorizzate rientrerebbero nelle casistiche di gratuità, per la determinazione delle indennità e delle sanzioni si utilizzerà la tariffa che per assimilazione si avvicinerà maggiormente al tipo di occupazione abusiva effettuata.;
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
6. In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione del presente Regolamento connesso all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione al Settore Attività Economiche del Comune, affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 25/03/1997, n.77.

Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - b) durata dell'occupazione;

- c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico dell'area stessa (classificazione strade di cui al successivo articolo);
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti e, di conseguenza, le tariffe, si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 55 - Classificazione in Categorie delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
- a) 1^a Categoria: Via Roma e prosecuzione fino all'incrocio con via Leoncavallo, Piazza Verdi;
 - b) 2^a Categoria: tutte le altre strade/vie sul territorio comunale.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 56 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo rapportato proporzionalmente al periodo di occupazione.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe,

Articolo 57 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche per via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs 7 marzo 2005, n.82.

Articolo 58 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Le occupazioni effettuate sul patrimonio indisponibile dell'Ente con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie sono soggette a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, previa acquisizione del parere favorevole degli uffici interessati e dell'atto di indirizzo della Giunta.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. 259/2003 avente per oggetto, a seconda dei casi:
 - a) l'installazione della infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla) con l'obbligo del concessionario di ospitare altri soggetti titolati e garantendo parità di trattamento tra gli operatori dei servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata 6 anni;
 - In caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

- È fatto obbligo di ospitare a titolo gratuito impianti di proprietà pubblica, che non interferiscono con la funzione degli impianti, oggetto di concessione, qualora il Comune lo richieda;
 - E' demandata alla Giunta Comunale la definizione di modalità organizzative in ordine alle condizioni contrattuali nei singoli provvedimenti di concessione dei siti di proprietà comunale, finalizzate a garantire trasparenza e parità di trattamento tra i gestori.
4. La concessione viene rilasciata previa sottoscrizione di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000 euro a tutela del corretto ripristino dell'arte.
 5. Nelle suddette fattispecie il canone dovuto è commisurato per ciascun gestore ad una superficie convenzionalmente stimata in mq. 25. Tale superficie, inferiore normalmente alla superficie media delle occupazioni esistenti sul territorio comunale, tiene conto delle agevolazioni di cui all'art. 63 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 446/1997.
 6. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato per ciascun operatore mediante applicazione della tariffa base di cui al comma 826 della Legge 160/2019, per i coefficienti moltiplicatori definiti con apposito atto dalla Giunta Comunale in relazione alle tipologie di occupazione differenziati per impianti con un unico apparato e impianti con più apparati, ed è rapportato alla superficie minima convenzionale di mq.25,00.
 7. Per l'installazione temporanea legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura viene rilasciata una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni; in tale caso il canone viene rapportato proporzionalmente al canone annuale come determinato ai sensi del precedente comma.
 8. Per gli impianti esistenti o che verranno realizzati su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune il presente regolamento non si applica; in tali casi il rapporto tra le parti viene regolato da apposito contratto di locazione.

Articolo 59 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 60 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte del 50% per manifestazioni culturali, ricreative o sportive, non patrocinate dal Comune.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 61 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

- 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno o per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore a 8 ore;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 8 ore;
 - f) occupazioni necessarie per manutenzione/riparazione delle reti di sottoservizi e per la realizzazione dei relativi allacci;
 - g) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - h) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - i) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - j) passi carrabili;
 - k) rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - l) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune;
 - m) occupazioni da chiunque effettuate per la realizzazione di opere pubbliche;
 - n) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;
 - o) occupazioni di suolo che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - p) occupazioni promosse per manifestazioni o iniziative a carattere politico;
 - q) occupazioni realizzate in occasione di eventi/manifestazioni organizzate da enti del terzo settore di cui al D. Lgs 3/07/2017 n.117, patrociniate dal Comune;
 - r) occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - s) occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - t) occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - u) occupazioni per interventi di recupero edilizio di cui alle lettere b), c), d) -art. 31, Legge 457/1978 - di edifici situate nei centri storici, con un limite temporale per usufruire della gratuità di 90 giorni naturali consecutivi, prorogabili per una sola volta, fino ad un massimo di 30 giorni, per comprovate esigenze connesse con la natura dei lavori da eseguire o le avverse condizioni meteorologiche;

- v) Interventi volti alla riqualificazione estetica delle facciate realizzati nel centro abitato di Busseto e delle frazioni, per un massimo di 30 giorni.

Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione; esclusivamente per il primo anno di applicazione l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo, rapportato proporzionalmente al periodo di occupazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e dal D. Lgs 82/2005.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 64 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 30/09/2020.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 65 - Rimborsi

1. L'occupante può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 10 euro.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento, purché non sia intervenuta decadenza al rimborso.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del canone dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. La compensazione, per importi complessivi superiori a Euro 1.000,00 opera solo in presenza di formale atto di accoglimento dell'Ufficio.

Articolo 66 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e una sanzione commisurata con il valore del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le indennità, le sanzioni e le maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 67 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 68 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati settimanali, mercati straordinari, mercati occasionali.

Articolo 69 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, salvo diverso provvedimento, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Funzionario Responsabile del Servizio Attività economiche-SUAP, salvo diverso provvedimento, sono attribuite le funzioni di rilascio delle concessioni/autorizzazioni e di gestione delle attività mercatali.

Articolo 70 – Organizzazione dei mercati settimanali

1. I mercati settimanali si svolgono nel centro storico e zone limitrofe di Busseto nelle mattinate di martedì e di venerdì; i mercati di norma si svolgono nelle seguenti aree:
 - Mercato del martedì: Via Roma e sua prosecuzione in corrispondenza di Piazza IV Novembre; Piazza Verdi; Piazza Marconi;
 - Mercato del venerdì: Via Roma e sua prosecuzione in corrispondenza di Piazza IV Novembre.
2. La collocazione dei mercati o di una parte dei posteggi può essere spostata dalla propria sede nei seguenti casi:
 - in occasioni di manifestazioni/eventi patrocinati dal Comune di Busseto;
 - in caso di necessità e urgenza per situazioni indifferibili, anche al fine di tutelare l'incolumità altrui;
 - Per emergenze sanitarie nazionali o locali.Qualora ricorra una delle ipotesi sopra richiamate, potrà essere disposta una diversa dislocazione dei posteggi nella stessa area mercatale o in altra area a ciò temporaneamente destinata, previa acquisizione del parere favorevole del servizio di Polizia Locale.
3. Gli operatori possono sostare nell'area mercatale nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 14:00. Nella stessa fascia oraria non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, forze di polizia e mezzi autorizzati.
4. Alle ore 14:00 l'area deve essere completamente libera da automezzi e attrezzature per consentire la rimozione dei rifiuti e il passaggio della spazzatrice.
5. Gli operatori non possono abbandonare il mercato prima delle ore 13:00 se non in caso di forti intemperie o per comprovata necessità; in tali casi gli altri operatori sono tenuti a facilitare lo sgombero e il transito del mezzo.

6. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni/chiodi. I camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.
7. I veicoli per il trasporto della merce o altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato; in caso non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone a ciò destinate.
8. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio di almeno un metro che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco dovrà essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa; il tendone non potrà sporgere per più di un metro sul fronte principale e per più di 50 centimetri sui due lati, rispetto alle dimensioni del posteggio autorizzate.
9. È fatto obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
10. Gli operatori sono tenuti a tenere pulito il suolo da loro occupato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, differenziandoli per tipologia con le modalità che di volta in volta verranno stabilite.
11. Gli operatori non potranno lasciare incustodito il posteggio e con l'uso dello stesso il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
12. Gli operatori che vendono calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento possono esporre a terra la merce posta in vendita nell'ambito degli spazi a loro assegnati (posteggi).
13. Nel caso di utilizzo di bombole di gas combustibile, e comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera, dovranno essere rigorosamente rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza; qualora ne ricorra la necessità i banchi potranno subire degli spostamenti al fine di garantire la sicurezza degli operatori e dei visitatori.
14. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.
15. Gli ambulanti che non risulteranno presenti presso il posteggio a loro assegnato entro le ore 7:45 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione del canone pagato.
16. I posteggi che alle ore 7:45 non risulteranno occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad una graduatoria "di spunta" formata a norma delle leggi statali e regionali; l'assegnazione agli operatori di spunta dei posteggi temporaneamente non assegnati sarà eseguita a partire dalle ore 8:00, fino ad esaurimento dei posti e/o degli operatori presenti; ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione originale; in caso di sub ingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente sull'autorizzazione oggetto di volturazione; la presenza sarà conteggiata con riferimento al numero di volte che l'operatore si è presentato sul mercato ai fini dell'assegnazione, a prescindere dal fatto che esso abbia potuto ottenere la concessione giornaliera; qualora, in caso di assegnazione del posteggio, l'operatore non provveda ad effettuare il mercato, la

presenza non sarà conteggiata; le presenze delle spunte saranno conteggiate senza limitazioni temporali, solo la mancanza per tre anni consecutivi comporterà la cancellazione dalla graduatoria ed il conseguente azzeramento delle presenze; non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta alle ditte che con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata altre operazioni di spunta o di mercato, a meno che non risultino posti vacanti ad ultimazione delle operazioni di cui al presente titolo. Gli operatori in spunta a cui viene assegnato il posteggio, devono posizionarsi ed eseguire le operazioni di scarico e allestimento del proprio banco nel più breve tempo possibile e comunque devono liberare entro e non oltre le ore 8:45 lo spazio pedonale destinato agli utenti del mercato.

17. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, purché sia favorevole la maggioranza degli operatori di posteggio fisso; è comunque possibile che non si svolgano regolarmente le operazioni di rimozione dei rifiuti e pulizia delle aree mercatali.

Articolo 71 – Mercati settimanali: produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione che in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - permanente, se è riferita all'intero anno solare
 - stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare
2. Tali posteggi non potranno essere occupati, anche temporaneamente, da nessun altro operatore mercatale diverso dai produttori agricoli.
3. Il rilascio delle concessioni di posteggio avviene sulla base di criteri stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti all'atto della richiesta.
4. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori di spunta, nel rispetto della graduatoria formulata con i criteri stabiliti per gli operatori di spunta e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l'interessato dichiara l'inizio dell'attività con riferimento alla data di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in qualità di produttore agricolo;
5. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art.2, comma 4 L.R.12/1999).

Articolo 72 – Mercati straordinari

1. I mercati straordinari ai sensi della L.R.25/06/1999 n.12, sono i mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale, con gli stessi operatori, in giorni diversi dal normale mercato; possono essere effettuati sulla base del parere favorevole delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e non comportano il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni temporanee.

Articolo 73 – Mercati occasionali organizzati da esterni

1. E' ammesso lo svolgimento di mercati organizzati da enti/associazioni con carattere non ricorrente o limitato nel tempo.
2. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale autorizza lo svolgimento dei mercati occasionali, definendo le modalità di esecuzione e le aree interessate, previa

acquisizione del parere favorevole della Polizia Locale; è fatta salva la necessità di presentazione da parte degli enti/associazioni, della SCIA per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, mediante piattaforma SUAP.

3. Qualora gli eventi fossero patrocinati dal Comune, la Giunta può disporre l'esenzione parziale o totale del canone.

Articolo 74 – Fiera del Carnevale

1. Il presente Regolamento disciplina anche la Fiera annuale che si svolge nelle tre domeniche antecedenti il martedì di Carnevale e la domenica successiva, per un totale di quattro domeniche.
2. I banchi della Fiera vengono dislocati in Piazza Verdi, in piazza Marconi e in Viale Affò; le operazioni di assegnazione, da effettuarsi in base alla graduatoria aggiornata, iniziano a partire dalle ore 9:00; i banchi devono essere rimossi entro le ore 18:00.
3. Il canone da versare per la Fiera viene commisurato alla tariffa giornaliera piena stabilita con apposito atto dalla Giunta e non sono previste riduzioni.

Articolo 75 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 20/09/2004.

Articolo 76 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di concessione delle aree per il commercio ambulante sono disciplinate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale

1. Il canone per il commercio su aree pubbliche viene determinato solo nella misura giornaliera; non esistono infatti mercati permanenti che utilizzano strutture fisse.
2. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone viene indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 190 del 2019.

La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare).
 - f) fasce orarie
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, ad eccezione delle spunte

che verseranno una quota a forfait differenziata tra beni durevoli e alimentari/fiori e piante.

Articolo 78 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del territorio comunale sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 55 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 79 - Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno e a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - giornata intera (dalle 6 alle 23)
 - mattina (dalle 6 alle 15);
 - pomeriggio (dalle 15 alle 23)
2. Gli orari sopra indicati si riferiscono alle fasce orarie in cui in ogni caso è precluso l'utilizzo delle aree per altri scopi, al fine di allestire e smantellare le attrezzature, nonché per le operazioni di rimozione rifiuti e di pulizia.
3. Qualora si svolgessero mercati in frazioni delle suddette fasce orarie, la tariffa giornaliera, come determinata in base ai coefficienti definiti dalla Giunta, verrà comunque applicata per intero.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione sul canone complessivamente determinato,
 - del 40% per i banchi di "beni durevoli";
 - del 33% per i banchi a merceologia alimentare/fiori e piante.
5. L'importo del canone mercatale assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 80 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 81 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 82 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto annualmente.
2. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00.
3. E' consentito il versamento in due rate di pari importo scadenti il 30 aprile, e il 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 250,00.
4. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione; esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo rapportato proporzionalmente al periodo di occupazione.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e dal D.Lgs 82/2005.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni dei posteggi fissi possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Per le occupazioni delle aree nei mercati occasionali, il versamento del canone deve essere effettuato entro la data di svolgimento degli stessi.

Articolo 83 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 30/09/2020.
2. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 84 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 85 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e una sanzione commisurata con il valore del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Nel caso di installazioni abusive di attrezzature ed esposizione di merci su area pubblica, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 86 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12.